

Regolamento Fondo Straordinario di Ateneo

(approvato dalla Commissione per il diritto allo studio nella seduta del 17 novembre 2014)

ART. 1 DEFINIZIONI

Il Fondo Straordinario di Ateneo consiste in un aiuto economico che può essere assegnato agli studenti che vengano a trovarsi in una particolare situazione di disagio a causa di gravi eventi che hanno colpito gli stessi o il loro nucleo familiare, e che hanno compromesso la regolare prosecuzione o il completamento del ciclo di studi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi rilevanti ai fini dell'assegnazione del contributo straordinario, sono:

- gravi situazioni economiche dovute a morte prematura, stato di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, fallimento, etc. che hanno colpito un componente del nucleo familiare dello studente;
- gravi malattie, incidenti di qualsivoglia natura, cure riabilitative che hanno colpito lo studente o un componente del nucleo familiare;
- calamità naturali quali terremoti, inondazioni etc.

Saranno considerati eventi meritevoli di particolare attenzione quelli che si sono verificati nell'arco di tempo che va dall'anno accademico precedente all'anno accademico di presentazione dell'istanza.

ART. 2 DESTINATARI

Possono fare istanza per l'assegnazione del contributo straordinario tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università degli studi di Verona.

Non possono, invece, presentare istanza gli studenti che nell'anno accademico di riferimento:

- non perfezionano l'iscrizione ai corsi dell'Università degli studi di Verona entro i termini previsti dal calendario accademico o dai bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato;
- sono iscritti ad un'università straniera, ma sono ammessi a frequentare i corsi dell'Università degli studi di Verona nell'ambito di accordi di scambio internazionali.

Il contributo straordinario è incompatibile con:

- altre forme di aiuto economico erogate da altri Enti pubblici o privati;
- altre forme di aiuto economico erogate dall'Università degli studi di Verona per le quali sia espressamente previsto il godimento esclusivo del beneficio assegnato.

ART. 3 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Gli studenti interessati devono presentare istanza scritta al Rettore dell'Università degli studi di Verona. L'istanza dovrà essere corredata da tutta la documentazione comprovante la situazione di disagio in ragione della quale lo studente richiede il contributo.

La documentazione prodotta da studenti stranieri, dovrà essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. A tali documenti deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri definiti annualmente con Decreto Ministeriale, la valutazione della condizione economica può essere certificata dalla Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza, la quale deve attestare che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'Università del Paese di provenienza, qualora sia collegata da accordi o convenzioni con l'Università degli studi di Verona, oppure da Enti Italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica. In tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione assume la garanzia della

restituzione della borsa di studio e di tutto quanto percepito dallo studente in caso di revoca dei benefici.

Gli studenti apolidi o rifugiati politici devono allegare all'istanza l'attestato ufficiale relativo alla condizione di apolidi o rifugiati politici, rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite – Ufficio per l'Italia.

Lo studente richiedente dovrà allegare altresì copia della dichiarazione ISEEU richiesta ai fini del calcolo della fascia di contribuzione per l'anno accademico in cui presenta istanza di contributo straordinario. Tale obbligo non sussiste qualora la dichiarazione ISEEU sia già stata acquisita dall'Ateneo.

ART. 4 VALUTAZIONE DELL'ISTANZA

Le domande di contributo straordinario verranno valutate dalla Commissione per il diritto allo studio nella prima seduta utile.

La Commissione si riserva la facoltà di chiedere un'integrazione della documentazione presentata dallo studente nel caso lo ritenga necessario al fine di prendere una decisione.

Nel formulare una decisione sull'istanza la Commissione si atterrà principalmente, ma non esclusivamente, ai seguenti criteri:

- condizioni economiche e familiari dello studente;
- carriera accademica;
- eccezionalità e gravità dell'evento in base al quale si chiede il contributo straordinario;
- altri criteri definiti di volta in volta dalla Commissione in relazione alla singola fattispecie.

Agli studenti verrà data comunicazione dell'accoglimento o meno dell'istanza tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale assegnato dall'Università degli studi di Verona.

ART. 5 IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'intervento sarà costituito dall'esonero dalla tassa d'iscrizione e dai contributi.

Perciò rimarranno a carico dello studente il pagamento di: tassa regionale per il diritto allo studio, imposta di bollo e assicurazione.